



il tuo lavoro

Contratto di Assicurazione

IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Modello 5016 - Ed. 01.06.2014

IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE

- a) Nota Informativa comprensiva del glossario
- b) Condizioni di assicurazione
- c) Informativa privacy

DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

UnipolSai
ASSICURAZIONI

Divisione **Unipol**

Unipol
GRUPPO

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna - www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

Nota informativa	Pagina
• A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE	2 di 6
1. Informazioni generali	2 di 6
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa	2 di 6
• B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO	2 di 6
3. Coperture assicurative – Limitazioni ed esclusioni	2 di 6
4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio	3 di 6
5. Aggravamento e diminuzione del rischio	3 di 6
6. Premi	4 di 6
7. Rivalse	4 di 6
8. Diritto di recesso	4 di 6
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto	4 di 6
10. Legislazione applicabile	4 di 6
11. Regime fiscale	4 di 6
• C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI	4 di 6
12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo	4 di 6
13. Reclami	4 di 6
• Glossario	5 di 6
Condizioni di assicurazione	Pagina
• Condizioni generali di assicurazione	2 di 14
- Norme che regolano l'assicurazione in generale	2 di 14
- Norme che regolano l'assicurazione degli impianti fotovoltaici	2 di 14
• Condizioni speciali	7 di 14
• Condizioni aggiuntive	9 di 14
• Condizioni particolari	11 di 14
• Norme di legge richiamate in polizza	13 di 14
Informativa privacy	2 di 3

NOTA INFORMATIVA

Nota informativa relativa al contratto di assicurazione contro i danni "Impianti fotovoltaici" (Regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010)

Gentile Cliente,

siamo lieti di fornirLe alcune informazioni relative a UnipolSai Assicurazioni S.p.A. ed al contratto che Lei sta per concludere.

Per maggiore chiarezza, precisiamo che:

- **la presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS;**
- **il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.**

Le clausole che prevedono oneri e obblighi a carico del Contraente e dell'Assicurato, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni della garanzia, rivalse, nonché le informazioni qualificate come "**Avvertenze**" sono stampate su fondo colorato, in questo modo evidenziate e sono da leggere con particolare attenzione.

Per consultare gli aggiornamenti delle Informazioni sull'Impresa di assicurazione contenute nella presente Nota Informativa si rinvia al link: http://www.unipolsai.it/Pagine/Aggiornamento_Fascicoli_Informativi.aspx.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. comunicherà per iscritto al Contraente le modifiche derivanti da future innovazioni normative.

Per ogni chiarimento, il Suo Agente/intermediario assicurativo di fiducia è a disposizione per darLe tutte le risposte necessarie.

La Nota informativa si articola in tre sezioni:

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

- a) UnipolSai Assicurazioni S.p.A, in breve UnipolSai S.p.A., società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi presso l'IVASS al n. 046.
- b) Sede Legale in via Stalingrado n. 45 - 40128 Bologna (Italia).
- c) Recapito telefonico: 051-5077111, Telefax: 051-375349, siti internet: www.unipolsai.com - www.unipolsai.it, indirizzo di posta elettronica info-danni@unipolsai.it.
- d) È autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984 e con D.M. dell'8/11/1993 pubblicato sulla G. U. n. 276 del 24/11/1993; è iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione presso l'IVASS al n. 1.00006

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

In base all'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2013, il patrimonio netto dell'Impresa è pari ad € 5.076.312.130,36 con capitale sociale pari ad € 1.977.533.765,65 e totale delle riserve patrimoniali pari ad € 2.765.037.497,82. L'indice di solvibilità (da intendersi quale il rapporto fra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente) riferito alla gestione dei rami danni è pari a 1,52.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Si precisa che il contratto è stipulato con clausola di tacito rinnovo.

Avvertenza: il contratto, di durata non inferiore ad un anno, in mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata o telefax, spedita almeno trenta giorni prima della scadenza dell'assicurazione, è prorogato per un anno e così successivamente. Si rinvia all'articolo 8 delle Condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

3. Coperture assicurative - Limitazioni ed esclusioni

Le coperture offerte dal contratto, con le modalità ed esclusioni specificate nelle Condizioni di assicurazione, sono le seguenti:

- a) **DANNI DIRETTI (Sezione I):** assicurazione del bene per danni materiali e diretti derivanti da qualunque evento accidentale non espressamente escluso.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli articoli 14 e seguenti della Sezione "Norme che regolano l'assicurazione degli impianti fotovoltaici" delle Condizioni generali di assicurazione;
- b) **DANNI INDIRETTI FORFETTARI (Condizione Aggiuntiva 405):** indennizzo delle perdite di profitto risultanti dalla mancata o minore produzione di energia elettrica a seguito di sinistro indennizzabile. La somma assicurata viene determinata forfettariamente ed espressa in cifra fissa, calcolata in % rispetto al valore dell'impianto.
Si rinvia alla relativa Condizione aggiuntiva per gli aspetti di dettaglio.
- c) **DANNI INDIRETTI (Condizione Aggiuntiva 409):** indennizzo delle perdite di profitto risultanti dalla mancata o minore produzione di energia elettrica a seguito di sinistro indennizzabile. A differenza della precedente la somma assicurata viene determinata in forma analitica.
Si rinvia alla relativa Condizione aggiuntiva per gli aspetti di dettaglio.
- d) **RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (Sezione II):** risarcimento di quanto l'Assicurato sia tenuto a pagare, ai sensi di legge e fino alla concorrenza del massimale convenuto, per morte e lesioni personali e per danneggiamenti a cose od animali involontariamente causati a terzi, in conseguenza di fatto verificatosi in relazione alla

proprietà delle cose assicurate in polizza.
Si rinvia alla Sezione Condizioni aggiuntive e generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

In alternativa alla precedente garanzia è prevista la possibilità della seguente:

e) **RICORSO TERZI** (Condizione aggiuntiva 410): risarcimento di quanto l'Assicurato sia tenuto a pagare, ai sensi di legge e fino alla concorrenza del massimale convenuto, per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.
Si rinvia alla Sezione Condizioni aggiuntive ed alla Sezione Condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Le garanzie principali possono essere integrate con Condizioni aggiuntive e particolari.

Avvertenza: le coperture assicurative sono soggette a limitazioni ed esclusioni che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo. Per le esclusioni generali si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, all'articolo 15 "Esclusioni" della Sezione "Norme che regolano l'assicurazione degli impianti fotovoltaici" delle Condizioni di assicurazione.

Inoltre ciascuna garanzia è soggetta a limitazioni ed esclusioni proprie per le quali si rinvia ai singoli articoli delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Avvertenza: le suddette coperture sono prestate con specifiche franchigie, scoperti e massimali per il dettaglio dei quali si rinvia agli articoli delle Condizioni di assicurazione e alla Scheda di polizza.

Per facilitarne la comprensione da parte del Contraente, di seguito si illustra il meccanismo di funzionamento di franchigie, scoperti e massimali mediante esemplificazioni numeriche.

Meccanismo di funzionamento della franchigia:

1° esempio

Massimale: € 1.000.000,00

Danno: € 1.500,00

Franchigia: € 250,00

Indennizzo: € 1.500,00 - € 250,00 = € 1.250,00

2° esempio

Massimale: € 1.000.000,00

Danno: € 200,00

Franchigia: € 250,00

Nessun indennizzo è dovuto, perché il danno è inferiore alla franchigia.

Meccanismo di funzionamento dello scoperto:

1° esempio

Massimale: € 50.000,00

Danno: € 10.000,00

Scoperto 10% con il minimo di € 500,00

Indennizzo: € 10.000,00 - 10% del danno = € 9.000,00

2° esempio

Massimale: € 500.000,00

Danno: € 3.000,00

Scoperto 10% con il minimo di € 500,00

Indennizzo: € 3.000,00 - € 500,00 = € 2.500,00

(perché lo scoperto del 10% del danno è inferiore al minimo non indennizzabile).

Meccanismo di funzionamento del massimale:

Massimale: € 500.000,00

Danno: € 600.000,00

Indennizzo: € 500.000,00.

Assicurazione parziale: la somma assicurata deve corrispondere al valore delle cose assicurate; se la somma assicurata risulta inferiore, l'indennizzo pagato dalla Società sarà parziale.

Indennizzo = ammontare del danno x (somma assicurata : valore delle cose assicurate).

Esempio:

Importo del danno: € 30.000,00

Somma assicurata: € 60.000,00

Valore delle cose assicurate (costo di rimpiazzo a nuovo): € 92.000,00

Indennizzo = € 30.000,00 x (€ 60.000,00 : € 92.000,00) = € 19.565,00

Il danno non verrà pertanto risarcito per intero.

Si rimanda all'articolo 23 "Assicurazione parziale" delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio

Avvertenza: le eventuali dichiarazioni false o reticenti del Contraente o dell'Assicurato sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione. Si rinvia all'articolo 1 "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio" delle Condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Il Contraente o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società dei mutamenti che diminuiscono o aggravano il rischio. Si rinvia agli articoli 5 "Aggravamento del rischio" e 6 "Diminuzione del rischio" delle Condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Di seguito si illustrano in forma esemplificativa due ipotesi di circostanze rilevanti che determinano la modificazione del rischio.

1° esempio (aggravamento del rischio)

Costituisce aggravamento del rischio il fatto che non sia rispettata anche una sola delle disposizioni di cui alla Condizione speciale 2) "Danni da furto", disposizioni che condizionano la operatività della garanzia per gli impianti posti al suolo. Come ad esempio il fatto che la recinzione sia di altezza inferiore a quella indicata come minima per essere ritenuta efficace (2 metri).

2° esempio (diminuzione del rischio)

Costituisce diminuzione del rischio il fatto che i sistemi di protezione abbiano requisiti di efficacia superiore a quella minima prevista per la operatività della garanzia. Come ad esempio, sempre nella ipotesi di impianti posti al suolo, che l'istituto di vigilanza sia in grado di intervenire in un tempo inferiore ai 60 minuti previsti in polizza.

6. Premi

Il premio deve essere pagato in via anticipata per l'intera annualità assicurativa all'Agenzia/Intermediario assicurativo al quale è assegnato il contratto oppure alla Direzione della Società, tramite gli ordinari mezzi di pagamento e nel rispetto della normativa vigente.

La Società può concedere il pagamento frazionato del premio annuale che comporterà oneri aggiuntivi nella misura del 3 % del premio della singola rata.

Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, all'articolo 2 "Pagamento del premio e decorrenza delle garanzie" delle Condizioni generali di assicurazione.

7. Rivalse

Il contratto assicurativo non prevede ipotesi di rivalsa nei confronti degli assicurati da parte della Società.

8. Diritto di recesso

Avvertenza: dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione dandone preventiva comunicazione scritta al Contraente. Si rinvia all'articolo 7 delle Condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto assicurativo si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (Articolo 2952, comma 2, del Codice civile).

Avvertenza: alcune specifiche garanzie sono soggette a termini di decadenza: Cond. Part. 2) Tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi e di sabotaggio; Cond. Part. 230) Atti di Terrorismo.

10. Legislazione applicabile

Al contratto sarà applicata la legge italiana.

11. Regime fiscale

Gli oneri fiscali e parafiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Il premio è soggetto all'imposta sulle assicurazioni secondo la seguente aliquota attualmente in vigore: 21,25%.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

Avvertenza: in caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato devono comunicare entro tre giorni per iscritto all'Agente/Intermediario assicurativo al quale è assegnata la polizza o alla Direzione della Società la data, ora, luogo dell'evento, le modalità di accadimento e la causa presumibile che lo ha determinato, le sue conseguenze e l'importo approssimativo del danno, allegando alla denuncia tutti gli elementi utili per la rapida definizione delle responsabilità e per la quantificazione dei danni. I contenuti della denuncia devono essere anticipati con una comunicazione telegrafica, fax o comunicazione e-mail in caso di sinistro grave (articolo 17 delle Condizioni generali di assicurazione). Si rinvia all'art. 17 "Obblighi in caso di sinistro" delle Condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio delle procedure di accertamento e liquidazione del danno.

13. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società, indirizzandoli a **UnipolSai Assicurazioni S.p.A.**

- Reclami Assistenza Clienti - Via della Unione Europea, 3/B – 20097 San Donato Milanese (MI) - Fax: 02.5181.5353
Indirizzo di Posta Elettronica: reclami@unipolsai.it.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06 421331.

I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sui siti internet della Società www.unipolsai.com e www.unipolsai.it.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, controversie tra un Contraente consumatore di uno Stato membro e un'impresa con sede legale in un altro Stato membro, il reclamante avente domicilio in Italia può presentare reclamo: - all'IVASS, che lo inoltra al sistema/organo estero di settore competente per la risoluzione delle controversie in via stragiudiziale, dandone notizia al reclamante e comunicandogli poi la risposta;

- direttamente al sistema/organo estero competente dello Stato membro o aderente allo SEE (Spazio Economico Europeo) sede dell'impresa assicuratrice stipulante (sistema individuabile tramite il sito <http://www.ec.europa.eu/fin-net>), richiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, rete di cooperazione fra organismi nazionali. Nel caso in cui il Cliente e la Società concordino di assog-

gettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, l'Organo incaricato di esaminare i reclami del Cliente sarà quello previsto dalla legislazione prescelta e l'IVASS si impegnerà a facilitare le comunicazioni tra l'Autorità competente prevista dalla legislazione prescelta ed il Cliente stesso.

GLOSSARIO

Fascicolo Informativo – Contratto di Assicurazione Impianti fotovoltaici

Ai seguenti termini la Società e il Contraente attribuiscono convenzionalmente questi significati:

- **Apparecchiatura elettronica** (successivamente denominata "cosa"): dispositivo alimentato elettricamente, con funzionamento autonomo e completo, impiegato da solo per l'ottenimento di un determinato risultato e nel quale il rendimento energetico è considerato secondario rispetto alla finalità del risultato stesso.
- **Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
- **Assicurazione:** il contratto di assicurazione.
- **Atto di terrorismo:** azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa.
- **Conduttori esterni:** l'insieme di cavi e conduttori di qualsiasi natura e tipo - sotterranei, aerei o posti all'interno di intercapedini - collegati alle apparecchiature assicurate e non costituenti la dotazione delle apparecchiature stesse.
- **Consumatore:** la persona fisica che agisce con scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (ai sensi dell' art. 3 del Codice del consumo).
- **Contraente:** il soggetto che stipula l'assicurazione.
- **Contratto di assistenza tecnica:** accordo contrattuale scritto fra il Contraente o l'Assicurato ed il Fornitore (od organizzazioni da esso autorizzate) le cui prestazioni, in base a quanto riportato nel Piano di Manutenzione di Progetto, consistono in: controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura, aggiornamento tecnologico dell'impianto, riparazione di danni e disturbi (parti di ricambio e costi

di manodopera) non determinati da cause esterne.

- **Eventi atmosferici:** nell'ambito delle garanzie prestate con la presente polizza, per "eventi atmosferici" si intende il presentarsi dei seguenti fenomeni:
 - pioggia;
 - neve;
 - grandine;
 - vento e quanto da esso trasportato,quando essi si manifestino singolarmente o in combinazione, e quando siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze.
- **Fascicolo informativo:** l'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composta da: Nota informativa comprensiva del Glossario, Condizioni di assicurazione, Informativa privacy.
- **Franchigia:** importo fisso che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato.
- **Impianto o sistema fotovoltaico:** sistema di produzione dell'energia elettrica costituito da un insieme di componenti meccanici, elettrici ed elettronici che concorrono a captare e trasformare l'energia solare disponibile, rendendola utilizzabile sotto forma di energia elettrica. Fanno parte dell'impianto il generatore fotovoltaico (o campo fotovoltaico, costituito da pannelli fotovoltaici connessi tra loro), il Sistema di Condizionamento della Potenza (PCS), oltre ai supporti e i sostegni impiegati per l'installazione.
- **Indennizzo:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
- **Pannello fotovoltaico (Pannello FV):** elemento costituito dalla connessione di moduli fotovoltaici, a loro volta composti da un numero fisso di celle fotovoltaiche (dispositivo base) connesse elettricamente che trasformano la radiazione solare raccolta in corrente continua. Costitui-

sce l'unità minima singolarmente maneggiabile e rimpiazzabile.

- **Piano di manutenzione di progetto:** documento complementare al progetto esecutivo che pianifica e programma l'attività di manutenzione al fine di mantenere nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di sicurezza e qualità, l'efficienza e il valore economico dell'opera, per una corretta gestione dell'impianto nel corso degli anni.
- **Polizza:** documento che prova l'esistenza del contratto assicurativo.
- **Premio:** la somma dovuta dal Contraente alla Società a corrispettivo dell'assicurazione.
- **Procedura:** la sequenza documentata di operazioni per il trattamento delle informazioni.
- **Rischio:** la probabilità che si verifichi un sinistro.
- **Scheda tecnica di impianto:** documento che riporta le principali caratteristiche dell'impianto a partire dai dati generali fino a quelli relativi al generatore fotovoltaico, ai moduli, alle strutture di sostegno, all'inverter e alle pre-

stazioni energetiche del sistema.

- **Scoperto:** la percentuale dell'importo liquidabile che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato.
- **Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
- **Sistema di condizionamento della potenza:** è costituito da un convertitore statico che trasforma la corrente elettrica prodotta dal complesso dei pannelli fotovoltaici dell'impianto da continua in alternata (inverter). A questo sono associate apparecchiature di controllo, misura, comando e protezione quali, a titolo esemplificativo, trasmettitori a distanza, dispositivi di controllo in remoto, modem, ecc.
- **Società:** l'Impresa assicuratrice UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
- **Utente:** soggetto che beneficia della produzione di energia elettrica a mezzo di un impianto fotovoltaico, utilizzando direttamente e/o cedendola alla rete del distributore.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Ed. 01/06/2014

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
L'Amministratore Delegato

(Carlo Cimbrì)



UnipolSai
ASSICURAZIONI

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 375349
Capitale Sociale i.v. Euro 1.977.533.765,65 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA
00818570012 - R.E.A. 511469 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol
Gruppo Finanziario S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n.
1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046
www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

Unipol
GRUPPO

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.

I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Direzione della Società.

Art. 3 - Frazionamento del premio

Premesso che il premio annuo è indivisibile, la Società può concedere il suo pagamento frazionato. In questa ipotesi in caso di mancato pagamento delle rate di premio, trascorsi quindici giorni dalla rispettiva scadenza, la Società è esonerata da ogni obbligo ad essa derivante, fermo ed impregiudicato ogni diritto al recupero integrale del premio. L'assicurazione riprenderà effetto dalle ore 24 del giorno in cui verrà effettuato il pagamento del premio arretrato.

Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

Art. 6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere

dall'assicurazione.

La relativa comunicazione ha efficacia dopo trenta giorni dalla data di invio della stessa.

In tal caso la Società, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

La facoltà di recesso può essere esercitata, con le stesse modalità di cui al punto precedente, anche dal Contraente qualora questi rientri nella definizione di "Consumatore".

Art. 8 - Proroga del contratto e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata o telefax spediti almeno trenta giorni prima della scadenza dell'assicurazione, il contratto di durata non inferiore ad un anno è prorogato per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

Art. 9 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali presenti e futuri relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente, anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.

Art. 10 - Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'agenzia cui è assegnata la polizza.

Qualora il Contraente rientri nella definizione di "Consumatore" foro competente è il luogo di residenza o domicilio elettivo del medesimo.

Art. 11 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge vigenti.

Art. 12 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato, il Contraente e la Società sono tenuti devono essere fatte con lettera raccomandata o telefax.

Art. 13 - Pattuizione della non rinnovabilità della polizza

Quando è pattuita la non rinnovabilità, la polizza cessa alla scadenza contrattuale senza obbligo di disdetta.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

SEZIONE I - DANNI ALLE COSE

Art. 14 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e di-

retti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, collaudate ed installate da soggetti abilitati, pronte per l'uso cui sono destinate, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

Art. 15 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) causati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo e sabotaggio;
- b) causati da esplosione o da emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) causati da atti vandalici o dolosi, eccetto furto e rapina;
- d) causati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- e) causati da eventi atmosferici e sovraccarico da neve;
- f) causati da terremoto, eruzioni vulcaniche, bradisismo, maremoti, mareggiate, maree, franamento, cedimento e smottamento del terreno, valanghe e slavine;
- g) per ammanchi constatati in sede di verifica periodica o di inventario, di smarrimento;
- h) materiali e diretti subiti da enti non conformi alla normativa italiana CEI 82-25 e dalle norme in essa richiamate e successive modifiche;
- i) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore o fornitore delle cose assicurate previste nella scheda tecnica dell'impianto;
- j) di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
- k) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, fornitore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- l) dovuti a funzionamento improprio, esperimenti, prove e collaudi che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;
- m) i guasti, i vizi, i difetti, i disturbi, la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prestazioni descritte nella relativa definizione del contratto di assistenza tecnica, anche se non sottoscritto dal Contraente o dall'Assicurato;
- n) causati da montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;
- o) causati da trasporti, trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata e al di fuori del luogo di installazione originaria;
- p) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
- q) attribuibili ad eventi il cui accadimento è certo o a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;
- r) indiretti o qualsiasi altro danno che non riguardi la ma-

terialità delle cose assicurate;

- s) ai conduttori esterni alle cose assicurate ed i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazioni e simili.

Art. 16 - Valore delle cose assicurate

Il valore delle cose assicurate, al momento del sinistro, è ottenuto con i seguenti criteri. Si stima il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose, ossia al prezzo di listino, o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova uguale oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possano essere recuperate dall'Assicurato.

(Sconti e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo).

Art. 17 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell'art. 1914 C.C.;
 - b) darne avviso all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro **tre giorni** da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del C.C. comunicando per iscritto la data, ora e luogo dell'evento, la causa presumibile che lo ha determinato, le sue conseguenze immediatamente note, le modalità di accadimento e l'importo approssimativo del danno; anticipare i contenuti della comunicazione scritta con una comunicazione telegrafica, fax o comunicazione e-mail diretta all'agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Direzione della Società, in caso di sinistro grave.
- Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:
- c) in caso di incendio, furto, rapina o di sinistro presumibilmente doloso, fare, nei **cinque giorni** successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. **Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;**
 - d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno, senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; la Società si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite; **non ottemperando alla richiesta della Società, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo;**
 - e) fornire la dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese occorrenti per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a).

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

La riparazione del danno può subito essere iniziata dopo l'avviso di cui al punto b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, che nella misura strettamente ne-

cessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, non avviene entro otto giorni dall'avviso di cui al punto b), questi può prendere tutte le misure necessarie.

Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisce il regolare funzionamento.

Art. 18 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o sottratte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 19 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti;
- b) tra due Periti nominati uno dalla Società e uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 20 - Mandato dei periti

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 17;
- d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 16;
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 19 lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate (da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti).

I risultati delle valutazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 21 - Determinazione del danno

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola cosa assicurata secondo le norme che seguono:

- 1) si stimano le spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare lo stato funzionale delle cose danneggiate, nel caso di danno suscettibile di riparazione, oppure le spese di rimpiazzo a nuovo, nel caso di danno non suscettibile di riparazione;
- 2) si stima il valore ricavabile dai residui al momento del sinistro.

L'ammontare del danno sarà uguale all'importo stimato come al punto 1) diminuito dell'importo come al punto 2).

Nel caso di danno non suscettibile di riparazione, la precedente determinazione del danno riguarda solo impianti ed apparecchi in funzione ed è valida a condizione che:

- a) i danni si siano verificati entro cinque anni dalla data di costruzione;
- b) il rimpiazzo sia eseguito entro sei mesi dalla data del sinistro;
- c) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell'impianto o dell'apparecchio danneggiato, distrutto o sottratto, oppure questo sia ancora disponibile oppure ne siano disponibili i pezzi di ricambio.

Qualora non siano soddisfatte le condizioni del punto a), del punto b), e nessuna delle condizioni di cui al punto c), si applicano le norme che seguono:

- 3) si stima il valore dell'impianto o dell'apparecchio stesso al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
- 4) si stima il valore ricavabile dai residui.

L'indennizzo massimo sarà l'importo stimato come al punto 3), diminuito dell'importo stimato come al punto 4).

Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione eguagliano o superano il costo di rimpiazzo a nuovo di una cosa dello stesso fornitore equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento - relativamente all'utilizzo fatto dall'Assicurato - e con data di immissione nel mercato non antecedente alla data di immissione del tipo della cosa danneggiata.

La Società, comunque, si riserva il diritto di scegliere fra la riparazione od il rimpiazzo con altra cosa dello stesso fornitore, equivalente o superiore - relativamente all'utilizzo

fatto dall'Assicurato - per caratteristiche, prestazioni e rendimento, e di provvedere direttamente alla riparazione od al rimpiazzo in luogo di indennizzare il danno, nel qual caso deve darne comunicazione scritta all'Assicurato.

Sono escluse dall'indennizzo le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o con altri mezzi di trasporto diversi dal normale.

Art. 22 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata al netto della franchigia o dello scoperto.

Art. 23 - Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte con le norme che precedono risulta che il valore di una o più cose prese ciascuna separatamente eccedeva al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato ed il costo di rimpiazzo a nuovo risultante al momento del sinistro.

SEZIONE II - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

Art. 24 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni a lui imputabili, in qualità di proprietario delle cose assicurate, involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose od animali, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alla proprietà e conduzione delle cose assicurate in polizza.

Art. 25 - Delimitazione dell'assicurazione

Non sono considerati terzi:

- a) il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata e gli amministratori dell'Assicurato e le persone che si trovino con essi in rapporto di parentela o affinità e con essi conviventi;
- b) le persone che subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio per l'Assicurato o siano in rapporto di dipendenza, anche occasionale, da esso o di collaborazione con esso.

L'assicurazione non comprende:

- a) i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici, di terrorismo e di sabotaggio, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) i danni verificatisi in occasione di esplosioni e radiazioni nucleari o di contaminazioni radioattive, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ha alcun rapporto con tali eventi;

- c) indiretti da qualsiasi causa originati;
- d) i danni delle altre cose date in locazione dall'Assicurato;
- e) i danni da furto;
- f) tutti i rischi da Responsabilità Civile per i quali, a norma di legge, è obbligatoria l'assicurazione;
- g) i danni dovuti a responsabilità volontariamente assunta dall'Assicurato e/o Contraente non derivanti direttamente dalle leggi in vigore;
- h) i danni da inquinamento in genere;
- i) i danni derivanti da detenzione e/o impiego di esplosivi, di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- l) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppure in parte, da asbesto, amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto;
- m) conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici.

Art. 26 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) darne avviso, preceduto da comunicazione telegrafica o fax o comunicazione e-mail per i sinistri mortali o di notevole gravità, all'agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società entro **tre giorni** dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, con la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome del danneggiato e di eventuali testimoni, la data, il luogo e la causa del sinistro;
- b) far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa e, se la Società lo richiede, a un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

L'Assicurato è responsabile di qualsiasi pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini e degli altri obblighi di cui sopra; ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza con i terzi danneggiati o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti del contratto.

Art. 27 - Gestione delle controversie - spese legali

La Società assume, **fino a quando ne ha l'interesse**, la gestione delle vertenze, tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di **1/4 del massimale** stabilito in polizza per il danno al quale si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi tale massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato, in proporzione al rispettivo interesse.

Le spese del processo penale sono sopportate dalla Società fintanto che non vengono a cessare gli interessi di quest'ultima durante lo svolgimento di tale processo, nel qual caso le anzidette spese rimangono a suo carico fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova. La Società non riconosce spese da questa non autorizzate, né spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende.

CONDIZIONI VALIDE PER ENTRAMBE LE SEZIONI

Art. 28 - Pagamento dell'indennità - franchigia

Valutato il danno, concordato l'indennizzo o risarcimento e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento entro trenta giorni sempre che non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 15 lettera d) delle Condizioni generali di assicurazione.

Il pagamento dell'indennizzo o risarcimento liquidato a termini di polizza è effettuato previa detrazione dell'importo indicato quale franchigia nella corrispondente Sezione di polizza.

Art. 29 - Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le

occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 30 - Conservazione delle cose assicurate

Le cose assicurate devono essere conservate con diligente cura e tenute in condizioni tecniche e funzionali in relazione al loro uso e alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione; esse non devono mai essere adibite a funzioni diverse da quelle per cui sono costruite, né sottoposte a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse, né collegate ad impianti non in accordo alle specifiche richieste del costruttore.

Art. 31 - Limitazione dell'assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni

Se al momento del sinistro esistono altra o altre assicurazioni sulle stesse cose per uno o più degli stessi rischi, la presente assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni.

Art. 32 - Titorità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

CONDIZIONI SPECIALI**(Sempre operanti)****1) Fenomeni elettrici di origine esterna**

I danni imputabili a fenomeni elettrici di origine esterna trasmessi tramite la rete di distribuzione elettrica sono indennizzabili a condizione che:

- a) l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra siano a norma di legge;
- b) tutte le condutture metalliche dei servizi e dell'impiantistica in dotazione ai fabbricati siano collegate, tramite collettore equipotenziale, all'impianto di messa a terra;
- c) le apparecchiature assicurate siano difese in maniera integrata e coordinata con sistemi di protezione contro:
 - 1) le sovratensioni, con limitatori di sovratensioni secondo le norme CEI in vigore o trasformatori separatori;
 - 2) le oscillazioni della tensione di rete, con stabilizzatori di tensione;
 - 3) i disturbi elettrici provenienti dalle linee facenti capo a dispositivi ad intervento rapido.

Nel caso in cui il fenomeno elettrico di origine esterna colpisca le apparecchiature senza danneggiare i sistemi di protezione sopra indicati, è applicato lo scoperto pari al 10% del danno, con il minimo della franchigia indicata in polizza.

Nel caso in cui al momento del sinistro non esistano o non siano attivati i sistemi di protezione sopra indicati, i danni da fenomeno elettrico di origine esterna sono indennizzati con l'applicazione dello scoperto pari al 40% del danno con il minimo della franchigia indicata in polizza.

2) Danni da furto

La presente garanzia è operante esclusivamente a condizione che:

- le cose assicurate siano stabilmente ancorate al suolo o al fabbricato con sistemi antisvito (saldature, bulloni del tipo a testa spaccata ed altri simili sistemi di fissaggio);
- gli impianti posti al suolo siano racchiusi in area protetta da recinzione di altezza non inferiore a m 2,00 e costituita da struttura in mattoni, pietra, pannelli prefabbricati in c.a. o similari, reti metalliche o cancellate;
- gli impianti posti al suolo siano provvisti di sistemi anti-furto e/o sistemi di videosorveglianza collegati con istituto di vigilanza in grado di intervenire immediatamente in caso di allarme;
- gli impianti posti sul tetto di fabbricati, nel sottotetto, o su tettoie si trovino ad un'altezza non inferiore a m 4,00 dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria, senza impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale.

I danni materiali e diretti derivanti dal furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, sono indennizzabili anche quando dette cose siano state smontate dai relativi supporti senza rottura o scasso delle stesse, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei luoghi in cui sono

installate le cose assicurate:

- violando le difese esterne della recinzione o del fabbricato mediante:
 - 1) rottura o scasso;
 - 2) uso fraudolento di chiavi false o autentiche, uso di grimaldelli o arnesi simili;
- per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- in altro modo, rimanendo nei luoghi suddetti clandestinamente, e abbia successivamente asportato la refurtiva.

Sono altresì esclusi i danni da furto delle cose assicurate:

- 1) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni, scoppi, terremoti, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, salvo che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- 2) in caso di pannelli installati al suolo, quando i luoghi risultino incustoditi;
- 3) in caso di pannelli installati su tetti di fabbricati, quando le abitazioni o i locali rimangano per più di trenta giorni consecutivi disabitati o incustoditi. In tal caso la garanzia è sospesa a decorrere dalle ore 24 del trentesimo giorno;
- 4) agevolati con dolo o colpa grave dall'Assicurato, dal Contraente, dai rappresentanti legali, dagli amministratori o dai soci a responsabilità illimitata, nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave da:
 - persone che abitino con quelle indicate al presente punto od occupino i luoghi contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei luoghi che le contengono;
 - persone legate a quelle indicate al presente punto da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
- 5) causati da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro;
- 6) indiretti.

La garanzia è prestata applicando lo scoperto pari al 20% del danno, con il minimo della franchigia indicata in polizza. In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per annualità assicurativa, importo superiore al 40% della somma assicurata con il limite dell'eventuale massimo indennizzo stabilito in polizza.

3) Inondazioni, alluvioni, allagamenti, danni da acqua in genere

I danni verificatisi a seguito di inondazioni, alluvioni, allagamenti, danni da acqua in genere, saranno indennizzati previa detrazione di uno scoperto pari al 20% del danno, con il minimo della franchigia stabilita in polizza.

Nel caso in cui le cose assicurate siano installate al suolo, la garanzia ha efficacia purché il sito ove le cose assicurate sono installate non sia stato soggetto ad alluvioni o inondazioni negli ultimi dieci anni.

In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per annualità assicurativa, importo superiore al 60% della somma assicurata con il limite dell'eventuale massimo indennizzo stabilito in polizza.

4) Scoperto

Il pagamento dell'indennizzo è effettuato, per singolo sinistro, previa detrazione dello scoperto del 10% sull'ammontare del danno con il minimo della franchigia stabilita in polizza.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE**(Operanti solo se indicati la somma assicurata ed il relativo premio nella Scheda di polizza)****405) Danni indiretti forfettari**

A parziale deroga dell'art. 15 lettera r) delle Condizioni generali di assicurazione, la Società indennizza le perdite di profitto che possono risultare dalla mancata o minore produzione di energia elettrica, a seguito di sinistro indennizzabile in base alle condizioni della presente polizza e che provochi l'interruzione totale o parziale di funzionamento delle cose assicurate, fermo restando le esclusioni di cui all'art. 15 delle Condizioni generali di assicurazione.

Resta convenuto che la somma assicurata viene forfettariamente determinata come segue: l'importo pari all'1,5% della partita 1) moltiplicato per il numero dei mesi del periodo di indennizzo stabilito.

La Società non risponde delle perdite e delle maggiori spese dovute a:

- a) limitazione dell'attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto od apparecchio danneggiato, distrutto o sottratto, derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;
- b) eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione od il rimpiazzo dell'impianto od apparecchio danneggiato, distrutto o sottratto;
- c) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'impianto od apparecchio danneggiato, distrutto o sottratto;
- d) deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all'esercizio e ciò - se non altrimenti convenuto - anche se tali circostanze rappresentano o provocano ulteriori danni materiali e diretti ad un impianto od apparecchio specificato nell'apposito elenco.

L'indennizzo verrà determinato:

in base alla differenza tra il valore atteso di energia prodotta nel periodo di fermo parziale o totale dell'impianto e quella effettivamente prodotta dall'impianto stesso in tale lasso di tempo, monetizzata in base ai costi unitari di vendita stabiliti in accordo con il Gestore della rete di distribuzione, più il corrispondente valore dell'incentivo erogato ai sensi del D.M. 28/07/2005 e successive modifiche.

La stima della produzione attesa di energia verrà effettuata a partire dai dati statistici di radiazione solare media mensile, ordinati in base alla localizzazione sul territorio e ai parametri di caratterizzazione geometrica dell'impianto assicurato, tenendo conto di quanto riportato nella Scheda Tecnica di Impianto e delle prestazioni energetiche del sistema; il decadimento medio annuo di rendimento verrà assunto pari all'1%.

Il periodo di indennizzo per ogni singolo sinistro inizia dal momento in cui insorgono i minori ricavi e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell'apparecchio od impianto danneggiato, distrutto o sottratto, ma comunque non oltre la durata massima per sinistro e

per annualità assicurativa indicata in polizza.

La Società riconosce la compensazione dei costi giornalieri nell'ambito di ciascun mese o frazione del periodo di indennizzo effettivamente utilizzato.

A parziale deroga dell'art. 17 delle Condizioni generali di assicurazione, il Contraente o l'Assicurato deve immediatamente comunicare alla Società i danni da mancato ricavo mediante telegramma o telefax.

Ai fini della presente estensione di garanzia, per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato la franchigia temporale di tre giorni.

409) Danni indiretti

A parziale deroga dell'art. 15 lettera r) delle Condizioni generali di assicurazione, la Società indennizza le perdite di profitto che possono risultare dalla mancata o minore produzione di energia elettrica, a seguito di sinistro indennizzabile in base alle condizioni della presente polizza e che provochi l'interruzione totale o parziale di funzionamento delle cose assicurate, fermo restando le esclusioni di cui all'art. 15 delle Condizioni generali di assicurazione.

La Società non risponde delle perdite e delle maggiori spese dovute a:

- a) limitazione dell'attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto od apparecchio danneggiato, distrutto o sottratto, derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;
- b) eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione od il rimpiazzo dell'impianto od apparecchio danneggiato, distrutto o sottratto;
- c) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'impianto od apparecchio danneggiato, distrutto o sottratto;
- d) deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all'esercizio e ciò - se non altrimenti convenuto - anche se tali circostanze rappresentano o provocano ulteriori danni materiali e diretti ad un impianto od apparecchio specificato nell'apposito elenco.

L'indennizzo verrà determinato:

in base alla differenza tra il valore atteso di energia prodotta nel periodo di fermo parziale o totale dell'impianto e quella effettivamente prodotta dall'impianto stesso in tale lasso di tempo, monetizzata in base ai costi unitari di vendita stabiliti in accordo con il Gestore della rete di distribuzione, più il corrispondente valore dell'incentivo erogato ai sensi del D.M. 28/07/2005 e successive modifiche.

La stima della produzione attesa di energia verrà effettuata a partire dai dati statistici di radiazione solare media mensile, ordinati in base alla localizzazione sul territorio e ai parametri di caratterizzazione geometrica dell'impianto assicurato, tenendo conto di quanto riportato nella Scheda Tecnica di Impianto e delle prestazioni energetiche del sistema; il decadimento medio annuo di rendimento verrà assunto pari all'1%.

Il periodo di indennizzo per ogni singolo sinistro inizia dal

momento in cui insorgono i minori ricavi e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell'apparecchio od impianto danneggiato, distrutto o sottratto, ma comunque non oltre la durata massima per sinistro e per annualità assicurativa indicata in polizza.

La Società riconosce la compensazione dei costi giornalieri nell'ambito di ciascun mese o frazione del periodo di indennizzo effettivamente utilizzato.

Resta convenuto che la somma assicurata dovrà essere pari all'importo derivante dal valore atteso di energia prodotta durante il periodo di indennizzo stabilito monetizzata in base ai costi unitari di vendita stabiliti con il Gestore della rete di distribuzione, più il corrispondente valore dell'incentivo erogato ai sensi del D.M. 28/07/2005 e successive modifiche.

A parziale deroga dell'art. 17 delle Condizioni generali di assicurazione, il Contraente o l'Assicurato deve immediatamente comunicare alla Società i danni da mancato ricavo mediante telegramma o telefax.

Ai fini della presente estensione di garanzia, per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato la franchigia temporale di tre giorni.

410) Ricorso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;

- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;

- le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile nel testo di cui alla Legge 7 Giugno 1974, n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziarie si applica l'art. 1917 del Codice civile.

411) Rischio locativo

La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato ai termini degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice civile, risponde, secondo le norme di legge dei danni materiali e diretti cagionati da evento garantito dalla presente polizza, anche se causati con colpa grave dell'Assicurato medesimo, ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato.

Il valore dei fabbricati al momento del sinistro è ottenuto stimando la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutti i fabbricati assicurati, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto del deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante, ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 23 delle Condizioni generali di assicurazione, qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza.

L'ammontare del danno, per i fabbricati si determina applicando il deprezzamento di cui al comma precedente alle spese necessarie per costruire a nuovo le parti distrutte o danneggiate per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

413) Spese di demolizione e sgombero

La Società rimborsa le spese necessariamente sostenute per demolire, sgomberare e trasportare ad idonea discarica i residui del sinistro, indennizzabile a termini di polizza, fino alla concorrenza della somma indicata nella specifica partita.

CONDIZIONI PARTICOLARI**(Valide se espressamente richiamate nella Scheda di polizza)****1) Eventi atmosferici e sovraccarico da neve**

A deroga di quanto disposto all'art. 15 lettera e) la Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da eventi atmosferici.

I danni materiali e diretti dovuti a grandine e sovraccarico da neve sono indennizzabili nell'ambito della presente garanzia a condizione che i pannelli abbiano ottenuto l'apposita certificazione (normativa italiana CEI EN 61215 e CEI EN 61646, dalle norme in esse richiamate e successive modifiche), che viene allegata quale parte integrante del presente contratto.

La Società non indennizza i danni causati da:

- intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- cedimento, franamento o smottamento del terreno, valanghe e slavine;

ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra.

Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari al 20% dell'indennizzo dovuto con il minimo indicato in polizza.

In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per annualità assicurativa, importo superiore al 60% della somma assicurata con il limite dell'eventuale massimo indennizzo stabilito in polizza.

2) Tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi e di sabotaggio

A parziale deroga dell'art. 15 lettere a) e c) delle Condizioni generali di assicurazione, la Società indennizza i danni, materiali e diretti, alle cose assicurate:

- a) verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse e sabotaggio;
- b) causati da atti vandalici o dolosi.

Ferme restando le altre esclusioni previste dall'art. 15 sopra menzionato.

La Società e l'Assicurato hanno la facoltà di recedere in qualunque momento dalla copertura assicurativa prestata con la presente Condizione particolare mediante preavviso di trenta giorni da comunicarsi a mezzo di lettera raccomandata.

In caso di disdetta da parte della Società, questa provvede al rimborso della parte di premio imponibile pagata e non goduta, relativamente alla garanzia prestata con la presente Condizione particolare.

Resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che:

- a) il pagamento dell'indennizzo viene effettuato, per singolo sinistro, previa detrazione dello scoperto del 20%

sull'ammontare del danno con il minimo indicato in polizza;

- b) in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, importo superiore al 60% della somma assicurata con il limite dell'eventuale massimo indennizzo stabilito in polizza.

3) Lavoro straordinario

A parziale deroga dell'art. 21 delle Condizioni generali di assicurazione, per le cose per le quali nella polizza è richiamata la presente Condizione particolare, la Società risponde dei costi supplementari per lavoro straordinario sostenuti dall'Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza, con il limite massimo del 15% dell'ammontare del danno e fermo il disposto dell'art. 23 delle Condizioni generali di assicurazione.

4) Garanzia a rischi nominati

A parziale deroga delle Condizioni generali di assicurazione, la Società risponde esclusivamente dei danni causati da incendio, esplosione, scoppio, fulmine, caduta di aeromobili, alluvione, inondazione, allagamento, furto e rapina.

5) Garanzia a rischi nominati (limitata)

A parziale deroga delle Condizioni generali di assicurazione, la Società risponde esclusivamente dei danni causati da incendio, esplosione, scoppio, fulmine, caduta di aeromobili, alluvione, inondazione, allagamento.

8) Terremoto

A parziale deroga dell'art. 15 lettera f) delle Condizioni generali di assicurazione, la Società è obbligata anche per i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Si precisa che ogni sinistro da terremoto si intende riferito ad un singolo evento e si conviene che ogni singolo evento comprenda tutte le scosse sismiche che dovessero aver luogo in un arco di 72 ore dal verificarsi della prima scossa registrata dalla stazione sismografica più vicina. La Società e l'Assicurato hanno la facoltà di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola mediante preavviso di giorni trenta da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata. In caso di disdetta da parte della Società, questa provvede al rimborso della parte di premio, pagata e non goduta, relativa alla garanzia prestata con la presente clausola.

Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari al 20% dell'indennizzo dovuto con il minimo indicato in polizza.

In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per annualità assicurativa, importo superiore al 60% della somma assicurata con il limite dell'eventuale massimo indennizzo stabilito in polizza.

10) Colpa grave dell'Assicurato e/o del Contraente, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 15 lettera d) delle Condizioni generali di assicurazione, la Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da colpa grave dell'Assicurato e/o del Contraente, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.

14) Conducenti esterni, costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili

A parziale deroga dell'art. 15 lettera s) delle Condizioni generali di assicurazione, la garanzia viene estesa ai conducenti esterni collegati alle cose assicurate. Sono indennizzabili anche i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili che l'Assicurato deve sostenere in caso di danno indennizzabile ai conducenti esterni. Sono esclusi i danni alle parti accessorie attraversate da corrente dei conducenti.

Resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per annualità assicurativa, importo superiore al 5% della somma assicurata alla partita 1) con il limite massimo di Euro 20.000,00.

75) Parziale deroga alla regola proporzionale

A parziale deroga dell'art. 23 delle Condizioni generali di assicurazione, si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata maggiorata del 10% non sia inferiore al relativo valore assicurabile risultante al momento del sinistro; qualora inferiore, il disposto

dell'art. 20 rimarrà operativo in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore suddetto.

230) Atti di terrorismo

A parziale deroga dell'art. 15 lettere a) delle Condizioni generali di assicurazione, la Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da "Atti di terrorismo".

Sono esclusi i danni:

- da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari;
- derivanti da interruzioni di servizi quali elettricità, gas, acqua e comunicazioni.

Qualora il Contraente non rientri nella definizione di "Consumatore", la Società e il Contraente hanno la facoltà, in qualunque momento, di recedere dalla presente garanzia mediante preavviso di giorni trenta da comunicare a mezzo lettera raccomandata. In caso di recesso da parte della Società, questa provvederà al rimborso della parte di premio relativa al periodo di rischio non corso.

Resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che:

- a) il pagamento dell'indennizzo viene effettuato, per singolo sinistro, previa detrazione dello scoperto del 20% sull'ammontare del danno con il minimo indicato in polizza;
- b) in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, importo superiore al 25% della somma assicurata con il limite dell'eventuale massimo indennizzo stabilito in polizza.

Testo articoli del Codice civile richiamati nel contratto**Art. 1341 - Condizioni generali di contratto**

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto se non sono specificatamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro Contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 1342 - Contratto concluso mediante moduli o formulari

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 1375 - Esecuzione di buona fede

Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede.

Art. 1588 - Perdita e deterioramento della cosa locata

Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile. È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa.

Art. 1589 - Incendio di cosa assicurata

Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo. Quando si tratta di cosa mobile stimata e l'assicurazione è stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall'assicuratore. Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell'assicuratore.

Art. 1611 - Incendio di casa abitata da più inquilini

Se si tratta di casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall'incendio, proporzionalmente al valore della parte occupata. Se nella casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata. La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l'incendio è cominciato dall'abitazione di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questi prova che l'incendio

non è potuto cominciare nella sua abitazione.

Art. 1894 - Assicurazione in nome o per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

Art. 1896 - Cessazione del rischio durante l'assicurazione

Il contratto si scioglie se il rischio cessa di esistere dopo la conclusione del contratto stesso, ma l'assicuratore ha diritto al pagamento dei premi finché la cessazione del rischio non gli sia comunicata o non venga altrimenti a sua conoscenza.

I premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione o della conoscenza sono dovuti per intero.

Qualora gli effetti dell'assicurazione debbano avere inizio in un momento posteriore alla conclusione del contratto e il rischio cessi nell'intervallo, l'assicuratore ha diritto al solo rimborso delle spese.

Art. 1897 - Diminuzione del rischio

Se il Contraente comunica all'assicuratore i mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione. La dichiarazione del recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

Art. 1898 - Aggravamento del rischio

Il Contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito

o fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'Assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio. Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo 15 giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per la efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Art. 1901 - Mancato pagamento del premio

Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nei termini di sei mesi dal giorno in cui il premio o ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese.

La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1913 - Avviso all'assicuratore in caso di sinistro

L'Assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

Art. 1914 - Obbligo di salvataggio

L'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'Assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro (1907), anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'Assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente. L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.

L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'Assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

Art. 1915 - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

L'Assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 1917 - Assicurazione della responsabilità civile

Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi,

in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto.

Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi. L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione dell'Assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'Assicurato lo richiede.

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'Assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata.

Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L'Assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

Art. 2359 - Società controllate e società collegate

Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
 - 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
 - 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
- Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

Art. 2952 - Prescrizione in materia di assicurazione

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.

Ed. 01/06/2014

INFORMATIVA PRIVACY

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti Art. 13 D. Lgs 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali

Gentile Cliente,
per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano.

Quali dati raccogliamo

Si tratta di dati (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica) che Lei stesso od altri soggetti⁽¹⁾ ci fornite; tra questi ci possono essere anche dati di natura sensibile⁽²⁾, indispensabili per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi.

Il conferimento di questi dati è in genere necessario per il perfezionamento del contratto assicurativo e per la sua gestione ed esecuzione; in alcuni casi è obbligatorio per legge, regolamento, normativa comunitaria od in base alle disposizioni impartite da soggetti quali l'Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza⁽³⁾. In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste; il rilascio facoltativo di alcuni dati ulteriori relativi a Suoi recapiti può, inoltre, risultare utile per agevolare l'invio di avvisi e comunicazioni di servizio. Il Suo indirizzo potrà essere eventualmente utilizzato anche per inviarLe, via posta, comunicazioni commerciali e promozionali relative a nostri prodotti e servizi assicurativi, analoghi a quelli da Lei acquistati, salvo che Lei non si opponga, subito od anche successivamente, alla ricezione di tali comunicazioni (si vedano le indicazioni riportate in **Quali sono i Suoi diritti**).

Perché Le chiediamo i dati

I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra Società per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa e ai servizi forniti⁽⁴⁾, ai relativi adempimenti normativi, nonché ad attività di analisi dei dati (esclusi quelli di natura sensibile), secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, correlate a valutazioni statistiche e tariffarie; ove necessario, per dette finalità nonché per le relative attività amministrative e contabili, i Suoi dati potranno inoltre essere acquisiti ed utilizzati dalle altre società del nostro Gruppo⁽⁵⁾ e saranno inseriti in un archivio clienti di Gruppo.

I Suoi dati potranno essere comunicati solo ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano o in operazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi connessi all'attività assicurativa⁽⁶⁾.

Potremo trattare eventuali Suoi dati personali di natura sensibile (ad esempio, relativi al Suo stato di salute) soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso.

Come trattiamo i Suoi dati

I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione; saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, solo dal personale incaricato delle strutture

della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa⁽⁷⁾.

Quali sono i Suoi diritti

La normativa sulla privacy (artt. 7-10 D. Lgs. 196/2003) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, di richiederne l'aggiornamento, l'integrazione, la rettifica o, nel caso i dati siano trattati in violazione di legge, la cancellazione, nonché di opporsi all'uso dei Suoi dati per l'invio di comunicazioni commerciali e promozionali.

Titolare del trattamento dei Suoi dati è UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (www.unipolsai.it) con sede in Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna⁽⁸⁾.

Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, potrà rivolgersi al "Responsabile per il riscontro agli interessati", presso UnipolSai Assicurazioni S.p.A., Via Stalingrado, 45, Bologna, privacy@unipolsai.it

Inoltre, collegandosi al sito www.unipolsai.it nella sezione Privacy o presso il suo agente/intermediario troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all'invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi.

- NOTE -

- 1) Ad esempio, contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali; organismi associativi (es. ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo, altri soggetti pubblici.
- 2) Sono i dati idonei a rivelare non solo lo stato di salute, ma anche convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni, od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico, o sindacale. Sono considerati particolarmente delicati, seppur non sensibili, anche i dati giudiziari, relativi cioè a sentenze o indagini penali.
- 3) Ad esempio: IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d'Italia, AGCM, Garante Privacy, oppure per gli adempimenti in materia di accertamenti fiscali con le relative comunicazioni all'Amministrazione Finanziaria, nonché per gli obblighi di identificazione, registrazione ed adeguata verifica della clientela ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D.Lgs. 231/07), nonché per segnalazione di eventuali operazioni ritenute sospette all'UIF presso Banca d'Italia, ecc.
- 4) Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti as-

sicurativi (compresi quelli attuativi di forme pensionistiche complementari, nonché l'adesione individuale o collettiva a Fondi Pensione istituiti dalla Società), per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento o l'esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per la prevenzione e l'individuazione, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l'esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; per l'adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; per l'analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; per attività statistico-tariffarie.

- 5) Gruppo Unipol, con capogruppo Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., le società facenti parte del Gruppo Unipol cui possono essere comunicati i dati sono ad esempio Unipol Banca S.p.A., Linear S.p.A., Unisalute S.p.A. ecc. Per ulteriori informazioni, si veda l'elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. www.unipol.it.
- 6) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e trattati, in Italia o anche all'estero (ove richiesto) verso Paesi dell'Unione Europea o terzi rispetto ad essa, da soggetti che fanno parte della c.d. "catena assicurativa" come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed

altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; SIM; Società di gestione del risparmio; banche depositarie per i Fondi Pensione, medici fiduciari, periti, autofficine, legali; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; nonché ad enti ed organismi, anche propri del settore assicurativo, aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza, altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per il Riscontro).

- 7) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.
- 8) Nonché, in base alle garanzie assicurative da Lei eventualmente acquistate e limitatamente alla gestione e liquidazione dei sinistri malattia, UniSalute S.p.A, con sede in Bologna, via Larga, 8.

USA_Info_Cont_01 – ed. 1/05/2014



UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 375349
Capitale Sociale i.v. Euro 1.977.533.765,65 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA 00818570012 - R.E.A. 511469
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.,
iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte
del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046

www.unipolsai.com - www.unipolsai.it